

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

apertura di nuovi esercizi, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamento o riduzione della superficie di vendita, variazioni del settore merceologico

Superficie di vendita non superiore a 250 mq

Riferimento normativo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114

PROCEDURA

A) Comunicazione:

tali procedure si applicano ad attività commerciali di vendita al dettaglio (alimentari, non alimentari).

L'interessato presenta la comunicazione su modulo ministeriale MOD. COM.1, in triplice copia, firmato dal titolare in caso di ditta indiv. o dal legale rappresentante in caso di società, allegando fotocopia doc. di riconoscimento.

B) Verifiche preliminari:

Condizione indispensabile per effettuare la comunicaz. È il possesso dei seguenti requisiti:

- *Requisiti soggettivi* del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società (possesso dei requisiti morali richiesti dall'art.5 commi 2 e 4, del D.Lgs. 114/98 e dalla normativa antimafia art.10 L. 575/1965; conoscenza delle norme speciali per il commercio di determinati prodotti posti in vendita art. 26 comma 3 del D. lgs. 114/98).
- *Requisiti dei locali:* rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, di polizia annonaria e igienico-sanitaria, edilizi, delle norme urbanistiche e relative alla destinazione d'uso.
- *Requisiti aggiuntivi* per il settore alimentare: il titolare deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art.5 D.Lgs. 114/98; in caso di società tale requisito può essere posseduto dal legale rappresentante o da un preposto alla vendita.

In caso di *Apertura per subingresso* gli atti di trasferimento dell'azienda devono essere in possesso del subentrante al momento dell'effettiva apertura dell'esercizio.

B) Iter dell'istruttoria (da concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione):

1. Invio (da effettuare entro 3 giorni dal ricevimento della comunicaz.) della ricevuta di cui all'art.8, comma 2, L.241/90;
2. Controllo (da effettuare entro 3 giorni dal ricevimento della com.) della regolarità e completezza della comunicazione ed eventuale invio della richiesta di integrazioni;
3. Richiesta di certificazioni:
 - *casellario giudiziale* (Procura della Repubblica di Bologna)
 - *antimafia* (Prefettura di Bologna)
 - *anticrimine* (Questura città di residenza)
 - *non fallimento* (Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna);

4. Solo per il settore alimentare: richiesta certificato di iscrizione al R.E.C. (C.C.I.A.A. della provincia di residenza) o verifica del possesso di un altro requisito professionale;
5. Solo per le società: Visura camerale (da richiedere tramite internet).

C) Invio copia della comunicazione:

Una volta ricevuta la comunicazione, se ne invia una copia a:

- Polizia Municipale per effettuare i controlli sul rispetto dei tempi di realizzazione di quanto comunicato (fatta eccezione per i subingressi);
- Ufficio Tecnico – Edilizia Privata per effettuare il controllo delle autocertificazioni relative al rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle sulla destinazione d'uso.

C) Adempimenti finali:

Appena si è certi della data effettiva dell'inizio dell'attività (da verificare richiedendo una visura camerale dopo due mesi dall'arrivo della comunicazione) si procede come segue:

- si iscrive la ditta all'anagrafe tributaria;
- si comunica alla Questura, ai sensi dell'art.8 della L.310/93, la data di inizio dell'attività;
- si inserisce il nominativo nel programma del commercio, nell'elenco delle nuove attività e si aggiornano le etichette.

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

Cessazione di attività

Superficie di vendita non superiore a 250 mq

Riferimento normativo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114

PROCEDURA

A) Comunicazione:

Tali procedure si applicano ad attività commerciali di vendita al dettaglio appartenenti sia al settore alimentare che al settore non alimentare. L'interessato presenta la comunicaz. su modulo ministeriale MOD. COM.1, in triplice copia, firmato dal titolare in caso di ditta indiv. o dal legale rappresentante in caso di società, allegando fotocopia doc. di riconoscimento.

B) Verifiche preliminari:

Accertamento attraverso una visura camerale della data di effettiva cessazione dell'attività.

C) Adempimenti finali:

Appena si è certi della data di cessazione dell'attività (da verificare sulla visura camerale), si procede come segue:

1. si cancella la ditta dall'anagrafe tributaria;
2. si cancella dalle etichette;
3. si cancella dal programma del commercio;
4. si inserisce il nominativo della ditta tra le attività cessate nell'elenco delle attività.

N.B. Verificare l'effettiva restituzione dell'autorizzazione, anche a seguito di cessazione per subingresso.